

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 settembre 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 2015, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale». (15R00396). Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 2 aprile 2015, n. 6.

Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle politiche sanitarie e delle politiche sociali. (15R00403). Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 giugno 2015, n. 17.

Regolamento sulle procedure di protocollo e l'Amministrazione provinciale digitale. (15R00352). Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1° luglio 2015, n. 18.

Modifica del Regolamento concernente l'assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia. (15R00374) . . . Pag. 14

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2015, n. 0100/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013. (15R00343). Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2015, n. 0102/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. (15R00342). Pag. 18



REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2015, n. 39/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)” in materia di tirocini. (15R00265) Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2015, n. 40/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) in materia di accesso al fondo. (15R00266). Pag. 37

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2015, n. 42.

Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità. (15R00268) Pag. 39



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 2015, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 Supplemento n. 1 del 29 luglio 2015)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

Vista la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 48-1701 del 6 luglio 2015;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in sede di prima attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) disciplina i contenuti della domanda di autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), adeguando la modulistica alle specificità regionali, ai sensi del punto 5.7 dell'Agenda per la Semplificazione 2015-2017.

2. Ai fini di cui al comma 1, è adottato il modello unico regionale in formato digitale e sono definite le relative specifiche tecniche di interoperabilità tra i sistemi informativi.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola), che stabilisce per la comunicazione di utilizzo agronomico procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte e modalità speciali per la sua presentazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) Agenda per la semplificazione: l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 prevista dall'articolo 24 della legge 90/2014, convertita con la legge 114/2014; adottata con l'Intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e gli Enti locali nella Conferenza Unificata dell'11 novembre 2014;

b) modello unico regionale: il modello unico semplificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale adeguato alle specificità regionali, in attuazione dell'Azione 5.7 dell'Agenda per la semplificazione;

c) specifiche tecniche di interoperabilità: le specifiche di contenuto e di formato per l'interoperabilità tra sistemi informativi coinvolti nella gestione telematica della procedura autorizzativa, comprendenti i criteri tecnici, i flussi informativi e le modalità per l'inter-scambio tra i SUAP e i servizi o i sistemi informativi attivi presso la Regione e le autorità competenti, le informazioni trattate (tracciati XML e XSD), e gli allegati presentati con la domanda di autorizzazione unica ambientale, o prodotti dalle autorità competenti, in attuazione del punto 1 dell'azione 5.7 dell'Agenda per la semplificazione;

d) Archivio regionale: l'Archivio Regionale degli Adempimenti Ambientali (ARADA), organizzato nell'ambito del SIRA, contenente le informazioni amministrative e tecniche inerenti gli adempimenti di carattere ambientale in capo all'unità locale operativa dell'impresa (ULO), univocamente individuata in base alla codifica regionale;

e) SIRA: il Sistema Informativo Regionale Ambientale di cui all'articolo 35 e 37 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, a 59");

f) servizio digitale: il servizio digitale realizzato dalla Regione che consente la compilazione guidata della domanda di autorizzazione unica ambientale e dei titoli abilitativi presentati ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del d.p.r. 59/2013, ai fini dell'alimentazione dell'archivio regionale;


g) SUAP: lo Sportello unico per le attività produttive.

2. Per quanto non previsto al comma 1, valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del d.p.r. 59/2013.

Art. 3.

Contenuti della domanda di autorizzazione unica ambientale

1. La domanda di autorizzazione unica ambientale è presentata sulla base del modello unico regionale di cui all'Allegato A.



2. Il modello unico regionale è reso disponibile attraverso un apposito servizio digitale, attivato nell'ambito del SIRA e pubblicato sui siti istituzionali delle autorità competenti e della Regione, che consente la compilazione guidata della domanda di autorizzazione unica ambientale, comprensiva della documentazione tecnica e degli allegati.

3. I SUAP garantiscono l'interoperabilità con l'archivio regionale e, attraverso l'archivio, con i sistemi informativi delle autorità competenti realizzati nell'ambito del SIRA, secondo le relative specifiche tecniche di cui all'Allegato A.

4. I SUAP che intendano realizzare propri servizi per la compilazione guidata della domanda adottano le specifiche di cui all'Allegato A. L'archivio regionale è alimentato attraverso i servizi di interoperabilità di cui al comma 3, ai fini di garantire lo svolgimento delle attività dell'autorità competente di cui all'articolo 6, comma 5.

5. I SUAP che non utilizzano i servizi telematici messi a disposizione dalla Camera di Commercio che intendono avvalersi del servizio digitale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attivano la funzionalità di cui all'articolo 6, comma 4, che è resa disponibile per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla trasmissione al servizio digitale del provvedimento di autorizzazione unica ambientale rilasciato.

Art. 4.

Applicazione del modello unico regionale e presentazione delle domande

1. A decorrere dal 1° ottobre 2015 le domande per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale sono presentate e ricevute esclusivamente in via telematica con i contenuti del modello unico regionale e secondo le modalità di cui all'articolo 5 o adottate dai SUAP ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

Art. 5.

Modalità transitorie

1. Nelle more della realizzazione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 4, i SUAP si avvalgono in via sostitutiva delle funzionalità rese disponibili dal servizio digitale.

2. Al fine di garantire l'operatività del servizio digitale, i SUAP comunicano tempestivamente alla Regione la modalità scelta per la ricezione della domanda, della documentazione tecnica e degli allegati tra quelle indicate al punto 4.b dell'Allegato A.

3. Fino all'attivazione dei servizi di interoperabilità per la ricezione della domanda, sono attivate esclusivamente le modalità di cui ai punti 4.b.I e 4.b.II dell'Allegato A; a tal fine, entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, i SUAP comunicano alla Regione il proprio riferimento PEC.

Art. 6.

Funzionalità del servizio digitale

1. Il servizio digitale consente al gestore:

a) la compilazione guidata della domanda di autorizzazione unica ambientale, e mette a disposizione servizi finalizzati a favorire la dematerializzazione e la semplificazione dei processi amministrativi inerenti gli adempimenti ambientali a carico delle imprese;

b) la compilazione guidata delle domande di autorizzazione di carattere generale e delle comunicazioni presentate dal gestore che non intenda avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 59/2013;

c) il completamento, terminata la fase di compilazione guidata, della trasmissione della domanda al SUAP competente secondo le modalità di cui all'Allegato A.

2. Il servizio digitale raccoglie e rende disponibili all'autorità competente la documentazione tecnica e gli allegati ivi inseriti dal gestore in fase di compilazione della domanda o trasferiti dal SUAP tramite i servizi di interoperabilità di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Le autorità competenti utilizzano le funzionalità sviluppate nell'ambito del servizio digitale per la predisposizione dell'autorizzazione e l'aggiornamento dell'archivio regionale, ai fini dell'alimentazione del SIRA.

4. Le Camere di Commercio, tramite Unioncamere Piemonte, possono concordare con la Regione la realizzazione, presso il servizio digitale, di una funzionalità per l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 43-bis del d.p.r. 445/2000, a favore dei SUAP che non utilizzano i servizi telematici Camerali. A tal fine, le Camere di Commercio predispongono l'apposito servizio web, realizzato secondo le specifiche direttamente concordate, che potrà essere utilizzato dal SUAP mediante l'attivazione della suddetta funzionalità.


Art. 7.

Aggiornamento e diffusione del modello unico regionale

1. Il responsabile della struttura regionale competente definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con propria determinazione, le specifiche tecniche per l'interoperabilità ai fini di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, tenuto conto dei risultati raggiunti dall'Agenda per la semplificazione a livello nazionale.

2. Il responsabile della struttura regionale competente aggiorna, con propria determinazione, il modello unico regionale, adeguando corrispondentemente le funzionalità del servizio digitale di cui all'articolo 3, comma 2, e ne dà ampia diffusione ai SUAP, fornendo adeguata informazione sui siti istituzionali della Regione.

3. I SUAP specificano sul proprio sito istituzionale la modalità, conforme al presente regolamento, adottata per la presentazione delle domande di AUA.



Art. 8.

Domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 59/2013

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 59/2013. Pertanto, le domande di autorizzazione di carattere generale e le comunicazioni presentate dal gestore che non intenda avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale sono presentate e ricevute attraverso le funzionalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), e secondo i contenuti e le modalità definite negli articoli 3, 4 e 5.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 6 luglio 2015

CHIAMPARINO

15R00396

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 2 aprile 2015, n. 6.

Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle politiche sanitarie e delle politiche sociali.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 7 aprile 2015)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

Capo I

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE

23 LUGLIO 2010, N. 16

(LEGGE PROVINCIALE SULLA TUTELA DELLA SALUTE 2010)

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "illustra al Consiglio provinciale gli indirizzi generali al fine della predisposizione del piano provinciale per la salute" sono sostituite dalle seguenti: "illustra al Consiglio provinciale gli indirizzi generali al fine della predisposizione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale".

2. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "sull'attuazione del piano provinciale per la salute" sono sostituite dalle seguenti: "sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale".

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nella lettera *a*) del comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".

2. Nella lettera *a*) del comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "dall'art. 13" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 8-bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)".


3. Dopo la lettera *b*) del comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserita la seguente:

"*b-bis*) entro sessanta giorni dalla richiesta esprime un parere sul progetto di programma sanitario e socio-sanitario provinciale;"

Art. 3.

Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "una relazione generale sullo stato di salute della popolazione e sull'attuazione del piano provinciale per la salute" sono sostituite dalle seguenti: "una relazione generale sullo stato di salute della popolazione e sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale".



Art. 4.

Sostituzione dell'art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. L'art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (*Programma sanitario e socio-sanitario provinciale*). — 1. In coerenza con il piano provinciale per la salute e con le linee di sviluppo della programmazione socio-economica provinciale, la Giunta provinciale adotta il programma sanitario e socio-sanitario provinciale.

2. Il programma definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

a) le modalità organizzative per garantire l'effettiva fruizione dei livelli essenziali di assistenza;

b) la definizione dei livelli aggiuntivi da garantire nel territorio provinciale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;

c) i requisiti organizzativi e strutturali dell'offerta di assistenza sanitaria e socio-sanitaria provinciale;

d) i progetti strategici per lo sviluppo del servizio sanitario provinciale, compresi gli indirizzi per la ricerca e l'innovazione tecnologica;

e) le aree di sostegno, promozione, tutela e assistenza dove favorire l'integrazione dell'offerta provinciale con quella delle regioni confinanti;

f) gli strumenti di valutazione del servizio sanitario provinciale, inclusi gli indicatori di qualità e gli indici di soddisfazione degli utenti;

g) i contenuti delle politiche tariffarie.

3. Il progetto di programma è adottato dalla Giunta provinciale e trasmesso al consiglio sanitario provinciale, alla consulta provinciale per la salute, ai consigli per la salute, al comitato per la programmazione sociale previsto dall'art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, alle organizzazioni provinciali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali. Le proposte di modifica o di integrazione del progetto di programma sono inviate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto.

4. La Giunta provinciale approva il programma, eventualmente modificato sulla base delle proposte formulate ai sensi del comma 3, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

5. Il programma ha durata pari a quella della legislatura provinciale ed è aggiornato, se necessario, con il procedimento stabilito per la sua approvazione. L'efficacia del programma precedente è prorogata fino all'approvazione del nuovo programma. A seguito dell'approvazione il programma o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.

6. Il programma può essere approvato unitariamente oppure, se necessario, per stralci su specifici argomenti omogenei. Se lo stralcio riguarda la riorganizzazione complessiva di un intero settore di intervento si applica la procedura prevista dai commi 3 e 4.”.

Art. 5.

Modificazione dell'art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: “, in coerenza con le linee del piano provinciale per la salute” sono soppresse.

Art. 6.

Modificazione dell'art. 23-bis della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 3 dell'art. 23-bis della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: “con le previsioni del piano provinciale per la salute” sono sostituite dalle seguenti: “con le previsioni del programma sanitario e socio-sanitario provinciale”.

Art. 7.

Modificazione dell'art. 27 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 2 dell'art. 27 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: “secondo quanto disposto dal piano provinciale per la salute,” sono inserite le seguenti: “dal programma sanitario e socio-sanitario provinciale,”.

Art. 8.


Modificazione dell'art. 34 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 1 dell'art. 34 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: “nel piano provinciale per la salute” sono sostituite dalle seguenti: “nel programma sanitario e socio-sanitario provinciale”.

Art. 9.

Modificazione dell'art. 37 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 2 dell'art. 37 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: “e di quelli previsti dal piano provinciale per la salute” sono inserite le seguenti: “e dal programma sanitario e socio-sanitario provinciale”.



Art. 10.

Modificazione dell'art. 38 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: "redatto nel rispetto delle determinazioni del piano provinciale per la salute" sono inserite le seguenti: ", del programma sanitario e socio-sanitario provinciale".

Capo II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13 (LEGGE PROVINCIALE SULLE POLITICHE SOCIALI 2007)

Art. 11.

Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "Il piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Il programma sociale provinciale previsto dall'articolo 10".

Art. 12.

Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "nel piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "nel programma sociale provinciale".

Art. 13.

Modificazione dell'art. 8 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "nel piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "nel programma sociale provinciale".

Art. 14.

Inserimento dell'art. 8-bis nella legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e modificazione dell'art. 5 della legge sulla programmazione provinciale 1996

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis (Piano provinciale per la salute). — 1. Il piano provinciale per la salute è lo strumento di pianificazione delle politiche sociali e sanitarie provinciali, che hanno pari dignità, e può prevedere anche progetti di miglioramento del benessere collettivo che coinvolgono altri settori di competenza della Provincia, secondo l'approccio della salute in tutte le politiche. Il piano definisce gli obiettivi strategici per la promozione della salute, gli indirizzi e le linee d'intervento da perseguire per migliorare la salute e il benessere della popolazione e per ridurre le disuguaglianze, sviluppando sistemi sociali

e sanitari sostenibili, integrati e coordinati, in coerenza con le strategie, di riferimento nazionali e internazionali e con gli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, tenuto conto del contesto epidemiologico e sociale del Trentino.

2. Il piano provinciale per la salute è elaborato sulla base dei dati e delle analisi relativi al contesto provinciale e ai bisogni sociali e sanitari della popolazione, desunti dai sistemi informativi provinciali e dalle analisi dei portatori di interesse sociale, economico, ambientale e sanitario.

3. Il piano provinciale per la salute garantisce pari dignità agli aspetti sociali e sanitari, al fine della promozione piena ed effettiva della salute delle persone sulla base del principio di uguaglianza.


4. Per l'elaborazione della proposta di piano, in attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e di sussidiarietà, la Giunta provinciale, prima della redazione del testo preliminare del piano, realizza una fase istruttoria di consultazione e partecipazione di durata non inferiore a un semestre. A tal fine sono invitati a partecipare i soggetti attivi previsti dall'art. 3, comma 3, e quelli indicati nel comma 5 del presente articolo.

5. La Provincia, anche sulla base delle proposte e indicazioni pervenute, elabora una proposta di piano e la trasmette:

- a) al Consiglio delle autonomie locali;
- b) alle comunità;
- c) al comitato per la programmazione sociale previsto dall'art. 11;
- d) ai consigli per la salute;
- e) al consiglio sanitario provinciale;
- f) alla consulta provinciale per la salute;
- g) all'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- h) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- i) alle organizzazioni rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, e a quelle rappresentative dei pazienti;
- j) alla consulta provinciale delle politiche sociali;
- k) all'Università degli studi di Trento.

6. I soggetti individuati dal comma 5 possono formulare osservazioni e proposte di modifica o integrazione della proposta di piano entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento.

7. La Giunta provinciale approva la proposta di piano, eventualmente modificata sulla base delle osservazioni e proposte formulate ai sensi del comma 6, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. I pareri sono resi entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dalla Giunta provinciale. Entro trenta giorni dall'approvazione, il piano è illustrato al Consiglio provinciale dall'assessore competente.



8. Il piano ha durata decennale ed è aggiornato, se necessario, con il procedimento stabilito per la sua approvazione. L'efficacia del piano precedente è prorogata fino all'approvazione del nuovo piano. A seguito dell'approvazione il piano o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.

9. In attesa dell'approvazione del piano la Giunta provinciale può adottare il programma sociale provinciale, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente legge, e il programma sanitario e socio-sanitario provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

10. La Giunta provinciale individua le misure per garantire l'effettiva trasversalità degli interventi e il coordinamento delle azioni previste dal piano.”

2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), è inserita la seguente:

“*b-bis*) il piano provinciale per la salute, disciplinato dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);”.

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 9 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L'art. 9 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (*Programmazione sociale*). — 1. Il piano provinciale per la salute costituisce il principale quadro di riferimento per lo sviluppo della programmazione sociale.

2. La programmazione sociale è attuata in coerenza con il piano provinciale per la salute e si esplica mediante l'adozione del programma sociale provinciale e dei piani sociali di comunità previsti dall'art. 12, in una dinamica d'interazione e aggiornamento reciproco. A tal fine i piani di comunità sono adottati in conformità agli atti d'indirizzo contenuti nel programma sociale provinciale, vincolanti ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006; analogamente, la Provincia approva e aggiorna il programma sociale provinciale sulla base della rilevazione dei bisogni e delle altre indicazioni emergenti dai piani sociali di comunità.

3. Gli enti locali e la Provincia elaborano gli strumenti di programmazione previsti dagli articoli 10 e 12 mediante il coinvolgimento e il confronto con i soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali previsti dall'art. 3, comma 3. Nel processo di programmazione gli enti locali e la Provincia si avvalgono, rispettivamente, dei tavoli territoriali previsti dall'art. 13 e del comitato per la programmazione sociale.”

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L'art. 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (*Programma sociale provinciale*). — 1. Il programma sociale provinciale:

a) indica i fabbisogni sociali e le priorità degli interventi di politica sociale;

b) definisce le linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali, e in particolare individua:

1) i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 7;

2) gli interventi assicurati alla generalità dei residenti, ulteriori rispetto a quelli garantiti ai sensi dell'art. 6, comma 1;

3) gli indirizzi per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori impegnati nell'erogazione degli interventi previsti dal capo V, compreso il personale addetto ai servizi socio-sanitari;

4) gli indirizzi per la formazione da proporre ai destinatari delle prestazioni, ai volontari, ai familiari e agli assistenti familiari coinvolti nella loro erogazione, nonché agli altri soggetti che comunque partecipano alla costruzione del distretto dell'economia solidale;


5) gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, compresi quelli relativi alla determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati;

6) gli indirizzi per la valutazione prevista al capo IV facendo ricorso a strumenti che consentono di misurare il risultato rispetto al miglioramento atteso della qualità della vita delle persone destinatarie degli interventi e delle attività previste da questa legge;

c) individua le attività e gli interventi di diretta competenza della Provincia, le risorse disponibili, i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 3, comma 2, di competenza provinciale, demandando a ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale la definizione di criteri e modalità per la loro attuazione.

2. La Giunta provinciale individua i criteri per il coordinamento e la reciproca integrazione degli strumenti di programmazione in materia sociale con quelli delle altre politiche, in particolare del lavoro e abitative, per la parte di esse che concerne interventi a forte connotazione sociale.

3. Ferme restando le intese con il Consiglio delle autonomie locali nei casi previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006, il programma sociale provinciale è approvato dalla Giunta provinciale sulla base della proposta formulata dal comitato per la programmazione sociale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; ha durata pari a quella della legislatura provinciale e rimane in vigore fino all'approvazione del programma successivo; è aggiornato, se necessario, con la procedura prevista per la sua approvazione,



anche a richiesta del Consiglio delle autonomie locali. A seguito dell'approvazione il programma o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.

4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale.

5. Il programma può essere approvato unitariamente oppure per stralci su specifici argomenti omogenei.”

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L'art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (*Comitato per la programmazione sociale*). —

1. Per lo svolgimento delle attività di programmazione e d'indirizzo la Giunta provinciale si avvale del comitato per la programmazione sociale, quale organo di consulenza e di proposta in materia sociale.

2. In particolare, spetta al comitato:

a) contribuire all'analisi dello stato dei bisogni e della loro evoluzione, anche promuovendo ricerche e studi sui diversi fenomeni e sulle cause della loro insorgenza;

b) formulare osservazioni e proposte ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010;

c) formulare la proposta del programma sociale provinciale entro un congruo termine indicato dalla Giunta provinciale, decorso il quale la Giunta provvede autonomamente;

d) fornire assistenza al Consiglio delle autonomie locali per la definizione di intese in materia sociale, nei casi e con le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale d'accordo con il Consiglio delle autonomie locali.

3. Il comitato svolge le funzioni previste dal comma 2 sulla base della rilevazione dei bisogni espressa dai piani sociali di comunità e tenendo conto degli esiti della valutazione prevista dal capo IV, raccordandosi con il nucleo di valutazione previsto dall'art. 25, comma 1.

4. Il comitato per la programmazione sociale è nominato dalla Giunta provinciale, ha durata corrispondente alla legislatura provinciale ed è composto da:

a) l'assessore provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente;

b) il dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;

c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;

d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di programmazione sanitaria;

e) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;

f) cinque rappresentanti del terzo settore, di cui:

1) due designati dalle organizzazioni di secondo livello aventi sede in provincia di Trento che associano enti autorizzati e accreditati ai sensi di questa legge;

2) due designati dalla consulta provinciale delle politiche sociali;

3) uno designato dalle organizzazioni di volontariato;

g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, esperto in materia sociale;

h) due esperti esterni in materia di pianificazione e programmazione;

i) un esperto in materia di pianificazione e programmazione designato dai soggetti che presiedono i tavoli territoriali.

5. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del comitato e la sua eventuale articolazione in sottocomitati, dei quali può individuare ulteriori componenti, in numero complessivo comunque non superiore a quindici. I componenti previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), possono essere rappresentati nel comitato da delegati. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente del comitato.

6. Ai componenti del comitato previsti dal comma 4, lettera h), spetta un compenso determinato dall'atto di nomina entro il limite massimo previsto dall'art. 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). Agli altri componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese.”

Art. 18.

Inserimento dell'art. 11-bis nella legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Dopo l'art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

“Art. 11-bis (*Consulta provinciale delle politiche sociali*). — 1. È istituita la consulta provinciale delle politiche sociali quale luogo di confronto delle organizzazioni e delle professioni che operano in ambito socio-assistenziale con funzioni consultive e propositive in ordine all'attuazione di questa legge attraverso la formulazione di proposte e iniziative atte a favorire l'interesse, la ricerca e il confronto sui programmi di intervento anche per quanto attiene l'integrazione socio-sanitaria.


2. La Giunta provinciale disciplina con deliberazione la composizione, il funzionamento, l'organizzazione e i compiti della consulta.

3. Ai componenti della consulta non spetta alcun compenso o rimborso spese.”

Art. 19.

Modificazioni dell'art. 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “del piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “del programma sociale provinciale”.



2. Il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

“3. Il piano individua:

- a) i bisogni riscontrati e le risorse del territorio;
- b) l'analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti;
- c) le priorità d'intervento;
- d) gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate dal programma sociale provinciale;
- e) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali;
- f) i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 3, comma 2, di competenza della comunità.”

Art. 20.

Modificazione dell'art. 16 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “dal piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “con deliberazione della Giunta provinciale”.

Art. 21.

Modificazioni dell'art. 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “del successivo piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “del successivo programma sociale provinciale”.

2. Nella lettera d) del comma 1 dell'art. 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “nel piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “nel programma sociale provinciale”.

3. Nel comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “di piano provinciale per le politiche sociali” sono sostituite dalle seguenti: “di programma sociale provinciale”.

4. Nel comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “dei parametri per la valutazione di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), numero 7)” sono sostituite dalle seguenti: “degli indirizzi previsti dall'art. 10, comma 1, lettera b), numero 6)”.

Art. 22.

Modificazione dell'art. 27 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente: “1. Ai fini della valutazione dell'attività svolta dai soggetti erogatori, gli enti locali e la Provincia, sentiti i rispettivi nuclei

di valutazione, adottano linee guida in coerenza con gli indirizzi contenuti nel programma sociale provinciale e ne danno tempestiva comunicazione ai soggetti valutati.”

Art. 23.

Modificazioni dell'art. 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “dal piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “dal programma sociale provinciale”.

2. Nel comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “del piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “del programma sociale provinciale”.

Art. 24.

Modificazione dell'art. 36 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 3 dell'art. 36 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “dal piano sociale provinciale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b), numero 4)” sono sostituite dalle seguenti: “dal programma sociale provinciale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), numero 3)”.

Art. 25.

Abrogazione dell'art. 42 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L'art. 42 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è abrogato.

Art. 26.

Modificazioni dell'art. 50 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007


1. Nel comma 1 dell'art. 50 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “Il piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “Il programma sociale provinciale”.

2. Nel comma 2 dell'art. 50 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “del piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “del programma sociale provinciale”.

Art. 27.

Modificazioni dell'art. 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “di valutare i risultati raggiunti, in rapporto agli obiettivi individuati nel piano sociale provinciale,” sono soppresse.



2. Dopo il comma 1 dell'art. 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

“1-*bis*. In occasione della presentazione della relazione prevista dal comma 1, la Giunta provinciale illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale lo stato di attuazione del piano provinciale per la salute. Su iniziativa della commissione, la Giunta illustra lo stato di attuazione anche al Consiglio provinciale.”

Art. 28.

Modificazioni dell'art. 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Il comma 9 dell'art. 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

“9. Per la formazione del primo piano provinciale per la salute, sono considerate valide, anche ai fini del computo del periodo di sei mesi previsto dall'art. 8-*bis*, comma 2, le consultazioni previste dal medesimo articolo, già svolte alla data di entrata in vigore di questo comma e si prescinde dal coinvolgimento della consulta provinciale delle politiche sociali, se non costituita alla data del 30 giugno 2015.”

2. Dopo il comma 9 dell'art. 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

“9-*bis*. Entro tre mesi dalla data di istituzione della consulta provinciale delle politiche sociali, la composizione del comitato per la programmazione sociale, già nominato alla data di entrata in vigore di questo comma, è integrata dai rappresentanti nominati ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera *f*, numero 2).”

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 aprile 2015

ROSSI

15R00403

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 giugno 2015, n. 17.

Regolamento sulle procedure di protocollo e l'Amministrazione provinciale digitale.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del
23 giugno 2015)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 678 del 9 giugno 2015;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei documenti amministrativi presso l'Amministrazione provinciale ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche. Per quanto compatibile con i rispettivi ordinamenti interni, il regolamento viene altresì adottato dagli enti, dalle agenzie e dagli organismi dipendenti dall'Amministrazione provinciale.

2. Il presente regolamento promuove l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'Amministrazione provinciale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trova applicazione la normativa vigente in materia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:


a) archivio corrente: archivio dei fascicoli concernenti gli affari e i procedimenti amministrativi in corso di trattazione;

b) archivio di deposito: archivio costituito dai fascicoli relativi ad affari e procedimenti amministrativi conclusi, per i quali è prescritto un periodo obbligatorio di conservazione;

c) archivio storico: archivio di documenti rilevanti sul piano giuridico e storico-culturale destinati alla conservazione permanente. Ha sede presso l'Archivio provinciale;

d) assegnazione: operazione che consente la visione delle registrazioni di protocollo;

e) caselle di posta istituzionali: caselle di posta elettronica delle strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale;



f) PEC-ID: casella di posta elettronica certificata rilasciata al titolare, previa identificazione dello stesso;

g) documenti in ingresso: documenti indirizzati all'Amministrazione provinciale;

h) documenti in uscita: documenti redatti dall'Amministrazione provinciale e diretti a destinatari esterni all'Amministrazione stessa;

i) documenti interni: documenti redatti dalle singole strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale e destinati alla comunicazione interna;

j) fascicolo: unità di base dell'archivio che raccoglie tutti i documenti relativi ad uno stesso affare o procedimento amministrativo;

k) fascicolo digitale del personale: archivio digitale che raccoglie documenti e documentazione concernenti il rapporto di lavoro del personale provinciale, nonché del personale dirigente, docente e ispettivo delle scuole a carattere statale;

l) identità digitale per l'Alto Adige: account per l'accesso ai servizi e-government delle pubbliche amministrazioni in Alto Adige. L'account certificato viene rilasciato previa identificazione della persona oppure creato tramite la carta servizi (CNS). L'account non certificato viene creato tramite una registrazione online;

m) interoperabilità: scambio di dati tra registri di protocollo;

n) IPA: indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni, nonché indice dei codici univoci ufficio assegnati ai fini della ricezione delle fatture elettroniche;

o) key-user: persona che attiva i permessi per la protocollazione e inserisce gli utenti nell'organigramma;

p) piano di conservazione: elenco redatto dalle commissioni di sorveglianza e scarto con indicazione dei documenti prodotti nei singoli procedimenti amministrativi e indicazione dei relativi tempi di conservazione;

q) PEC (posta elettronica certificata): tipologia di e-mail che attesta l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica;

r) registro di protocollo: registro unico di protocollo dell'Amministrazione provinciale, che presenta le caratteristiche del protocollo informatico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche;

s) scarto formale: distruzione di documenti, decorsi i tempi di conservazione, previa autorizzazione della commissione di sorveglianza e scarto;

t) scarto informale: eliminazione dall'archivio corrente della documentazione priva di valore amministrativo, giuridico e storico;

u) segnatura di protocollo: informazioni minime per l'identificazione univoca di un documento;

v) selezione dei documenti: operazione di vaglio dei documenti finalizzata al relativo scarto o alla conservazione permanente.

Art. 3.

Registro unico di protocollo

1. Presso l'Amministrazione provinciale è istituito un registro unico di protocollo.

2. La denominazione del registro unico di protocollo è: registro di protocollo della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (PROVBZ).

Art. 4.

Organizzazione del protocollo

1. La protocollazione avviene presso i singoli dipartimenti, le singole ripartizioni e le singole aree dell'Amministrazione provinciale; i rispettivi direttori e direttrici possono prevedere una sede di protocollo unica o distribuire la protocollazione su più strutture organizzative.

2. Nell'ambito delle singole strutture organizzative i permessi per la protocollazione vengono assegnati dai rispettivi responsabili.

Art. 5.

Key-user

1. Ogni dipartimento, ogni ripartizione e ogni area dispone di un key-user.

2. I key-user sono nominati rispettivamente dai direttori e dalle direttrici di dipartimento e di ripartizione nonché dai direttori e dalle direttrici d'area.

3. I key-user attivano i permessi per la protocollazione e apportano i necessari aggiornamenti all'organigramma.

4. La nomina a key-user comporta l'assegnazione di tutti i permessi per la protocollazione, nonché la visione delle registrazioni di protocollo relative al dipartimento, alla ripartizione o all'area di appartenenza.

Art. 6.

Amministratore

1. L'amministratore del registro di protocollo svolge funzioni di supervisione e redige il relativo manuale di gestione.

2. L'Ufficio Organizzazione svolge i compiti di amministratore del registro di protocollo dell'Amministrazione provinciale.

Art. 7.


Protocollazione

1. La protocollazione certifica la data di ricezione (posta in ingresso) o di redazione (posta in uscita e interna) del documento, nonché la provenienza dello stesso.

2. La protocollazione è effettuata mediante inserimento dei seguenti dati nel registro di protocollo:

a) numero e data di protocollo, generati in automatico e registrati in forma non modificabile;

b) mittente dei documenti in ingresso ovvero destinatario o destinatari dei documenti interni o in uscita;



- c) oggetto del documento;
- d) numero e descrizione sintetica degli allegati, se presenti;
- e) tipo di protocollo;
- f) assegnazione della registrazione di protocollo alla struttura organizzativa dell'autore/autrice del protocollo;
- g) assegnazione della registrazione di protocollo alle strutture organizzative destinatarie;
- h) titolo del titolare;
- i) fascicolo di riferimento;
- j) tipo di spedizione;
- k) numero e data di protocollo del documento in ingresso, se disponibili;
- l) protocollo di riferimento, se disponibile;
- m) data di arrivo per le protocollazioni differite.

3. Tutti i documenti informatici soggetti a protocollazione devono essere salvati nel registro di protocollo.

4. L'oggetto deve riassumere il contenuto del documento; vanno evitate abbreviazioni.

5. La protocollazione dei documenti in ingresso è effettuata nella giornata di arrivo.

6. La protocollazione può essere differita esclusivamente per i documenti in ingresso e solo in caso di temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permetta di protocollare i documenti in giornata.

7. La protocollazione dei documenti interni e in uscita è effettuata immediatamente dopo la loro sottoscrizione. Questo vale sia per i documenti cartacei sia per quelli informatici.

Art. 8.

Cronologia

1. A ogni registrazione di protocollo corrisponde una precisa cronologia, dalla quale risultano il nome e la struttura organizzativa dell'autore/autrice del protocollo, la data e l'ora di protocollazione.

2. Tutte le modifiche apportate alle registrazioni di protocollo sono memorizzate nella rispettiva cronologia.

Art. 9.

Numero di protocollo

1. La numerazione nel registro di protocollo è progressiva e viene rinnovata ogni anno solare.

2. Ogni numero di protocollo è assegnato una sola volta.

3. Fanno eccezione i casi di ricezione di documenti indirizzati a più strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale e i casi di spedizione di documenti interni e in uscita, indirizzati a due o più destinatari. Per ricevere lo stesso numero di protocollo, detti documenti devono essere identici sia per quanto concerne il contenuto sia per i destinatari.

Art. 10.

Segnatura di protocollo

1. La segnatura di protocollo è composta dalla denominazione del registro di protocollo o dalla relativa abbreviazione, dal numero di protocollo e dalla data di protocollo.

Art. 11.

Assegnazione

1. L'assegnazione permette alle singole strutture organizzative la visione delle registrazioni di protocollo.

2. L'assegnazione permette inoltre la protocollazione dei documenti presso una qualsiasi struttura organizzativa, a prescindere dalla competenza in merito.

Art. 12.

Documenti soggetti a protocollazione

1. Sono soggetti a protocollazione tutti i documenti cartacei e informatici aventi rilevanza amministrativa o giuridica.

Art. 13.

Documenti non soggetti a protocollazione

1. Non sono soggetti a protocollazione le Gazzette ufficiali, i Bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, giornali, riviste, libri, opuscoli, materiale informativo e pubblicitario, inviti a manifestazioni, documenti in elaborazione (bozze), la corrispondenza interna che non ha rilevanza amministrativa o giuridica, la corrispondenza riservata nonché i documenti soggetti a registrazione particolare (come ad esempio deliberazioni e decreti).

Art. 14.

Termini

1. La protocollazione determina il rispetto dei termini perentori di cui all'art. 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. Dalla data di protocollazione decorre il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 15.

Annullamento delle registrazioni di protocollo

1. Le registrazioni di protocollo possono essere annullate solo previa autorizzazione dei direttori e delle direttrici delle strutture organizzative presso le quali è istituita una sede di protocollo.

2. Dall'autorizzazione devono risultare il numero e la data di protocollo della registrazione da annullare, nonché le motivazioni dell'annullamento.



3. Nel registro di protocollo, l'annullamento è riconoscibile da un'apposita dicitura generata in automatico; sui documenti cartacei l'annullamento della segnatura di protocollo viene apportato a mano.

Art. 16.

Registro giornaliero di protocollo

1. A fine giornata il protocollo informatico genera in automatico il registro giornaliero di protocollo.

Art. 17.

Registro d'emergenza

1. Nell'impossibilità di usufruire del registro di protocollo per un lasso di tempo superiore alle 48 ore, il Direttore generale/la Direttrice generale autorizza la protocollazione in un apposito registro di emergenza.

2. Le registrazioni effettuate nel registro di emergenza vanno prontamente inserite nel registro di protocollo al ripristino delle sue funzionalità.

Art. 18.

Posta in ingresso

1. La corrispondenza viene aperta e protocollata presso le rispettive sedi di protocollo nella giornata di arrivo.

2. La corrispondenza pervenuta o consegnata presso una struttura organizzativa non competente, va comunque protocollata e prontamente inoltrata alla struttura organizzativa di competenza.

3. La corrispondenza riportante la dicitura «riservata», «personale» o indicazioni analoghe, nonché le buste sigillate e la corrispondenza indirizzata a membri della Giunta provinciale, non devono essere aperte. Detta corrispondenza è considerata riservata.

4. La busta della posta in ingresso va conservata e annotata nel registro di protocollo come allegato in caso di ricorsi, diffide, intimazioni, denunce, domande di partecipazione a concorsi o di concessione di contributi, sussidi o altri vantaggi economici, comunicazioni di avvio di attività e altri documenti per i quali la data di spedizione assume rilevanza giuridica (es. raccomandata pervenuta dopo la scadenza di un termine perentorio). La data e l'ora di spedizione sono comprovate dal timbro postale.

5. Anche i documenti pervenuti via fax vengono protocollati. Nel caso in cui alla trasmissione via fax segua l'invio per posta, non si procede a nuova protocollazione, a meno che il documento non abbia subito modifiche.

6. Se il mittente o una persona incaricata consegna personalmente un documento e chiede una ricevuta che ne attesti l'avvenuta consegna, il personale è autorizzato a rilasciare gratuitamente una fotocopia della prima pagina del documento protocollato, munito di segnatura di protocollo.

7. La ricezione dei documenti informatici avviene tramite:

- a) le caselle di posta istituzionali;
- b) le caselle di posta elettronica certificata;
- c) i servizi e-government dell'Amministrazione provinciale;
- d) altri servizi digitali.

Art. 19.

Posta in uscita

1. La spedizione di documenti informatici avviene tramite:

- a) le caselle di posta istituzionali;
- b) le caselle di posta elettronica certificata;
- c) i servizi e-government dell'Amministrazione provinciale;
- d) altri servizi digitali.

2. La spedizione di documenti non soggetti a protocollazione avviene tramite le caselle di posta elettronica nominative o di servizio.

3. La comunicazione tra pubbliche amministrazioni avviene:

- a) mediante lo scambio di dati tra registri di protocollo (interoperabilità);
- b) tramite la posta elettronica istituzionale;
- c) tramite la posta elettronica certificata; in questo caso si utilizzano gli indirizzi risultanti dall'indice IPA;
- d) tramite altri servizi digitali che consentono forme di cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni.

4. Nello scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni non è consentita la trasmissione via fax.

Art. 20.

Posta interna

1. All'interno dell'Amministrazione provinciale, la spedizione della corrispondenza avviene per via elettronica (registro di protocollo, e-mail o altri applicativi informatici). Nella comunicazione tra le singole strutture organizzative, non è consentito il ricorso alla posta elettronica certificata.

2. Solo in casi eccezionali è consentita la spedizione di documenti cartacei, che avviene mediante apposite buste di spedizione.

3. I documenti interni sono protocollati dalla struttura organizzativa che li redige e sono assegnati alla struttura organizzativa destinataria.

4. I documenti sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata sono protocollati e salvati nel registro di protocollo.

5. Le comunicazioni interne di carattere informale non sono soggette a protocollazione. La loro trasmissione avviene tramite le caselle di posta nominative.



Art. 21.

Fascicolo digitale del personale

1. I documenti e la documentazione concernenti il rapporto di lavoro del personale sono depositati, di norma, nel fascicolo digitale e non vengono trasmessi per posta. Il fascicolo del personale provinciale è alimentato dalla Ripartizione Personale. Il fascicolo del personale dirigente, docente e ispettivo delle scuole a carattere statale è alimentato dalla Ripartizione Personale e dalle Intendenze scolastiche. Il fascicolo personale è accessibile esclusivamente al singolo collaboratore/alla singola collaboratrice.

Art. 22.

Fattura elettronica

1. Ai fini della ricezione delle fatture elettroniche, alle singole strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale è assegnato un «codice univoco ufficio» risultante dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Art. 23.

Posta elettronica certificata (PEC)

1. La posta elettronica certificata (PEC) è una tipologia di e-mail che attesta sia l'invio (ricevuta di accettazione) sia l'avvenuta consegna (ricevuta di avvenuta consegna) di un messaggio scambiato tra due caselle di posta elettronica certificata.

2. A differenza della PEC-ID, le caselle di PEC non garantiscono un'identificazione univoca del titolare, a meno che il documento così trasmesso non sia munito di firma digitale o firma elettronica qualificata.

Art. 24.

PEC-ID

1. La PEC-ID è una casella di posta elettronica certificata, rilasciata a persone fisiche e giuridiche da parte di un gestore, previa identificazione delle stesse. L'avvenuta identificazione risulta da un apposito allegato del messaggio di posta elettronica certificata.

2. La PEC-ID non necessita di alcuna firma aggiuntiva, in quanto la stessa casella di posta identifica l'autore del messaggio.

Art. 25.

E-Government

1. L'accesso ai servizi e-government dell'Amministrazione provinciale avviene tramite il portale e-government.

2. Per usufruire dei servizi e-government è necessaria l'identificazione dell'utente. L'identificazione avviene, a seconda del procedimento, mediante la carta servizi (CNS), l'identità digitale per l'Alto Adige (certificata o non certificata) oppure il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

Art. 26.

Istanze, dichiarazioni e segnalazioni presentate per via elettronica

1. Istanze, dichiarazioni e segnalazioni presentate per via elettronica all'Amministrazione provinciale sono valide, a seconda del procedimento, se:

a) corredate di firma digitale o di firma elettronica qualificata;

b) trasmesse mediante PEC e sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata;

c) trasmesse mediante una casella PEC-ID;

d) l'identificazione dell'utente avviene mediante la carta servizi (CNS), l'identità digitale per l'Alto Adige (certificata o non certificata) oppure il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

Art. 27.

Copie analogiche di documenti informatici

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico corredato di firma digitale o firma elettronica qualificata hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata rispettivamente dal Segretario generale/dalla Segretaria generale, dal Direttore generale/dalla Direttrice generale, dai direttori e dalle direttrici di ripartizione, dai direttori e dalle direttrici d'area ovvero dai direttori e dalle direttrici d'ufficio.

Art. 28.

Formati ammessi

1. Nella comunicazione elettronica con l'Amministrazione provinciale sono utilizzati i formati di file elencati nella seguente pagina web: <http://www.provincia.bz.it/informatica/cittadino/formati-file.asp>. L'Amministrazione provinciale legge tutti i formati ivi elencati, ma non è tenuta a rispondere utilizzando lo stesso formato.

2. L'Amministrazione provinciale trasmette i propri file nei formati elencati nella pagina web di cui al comma 1.


3. Lo scambio di file non conformi ai formati riportati nell'elenco di cui al comma 1 o di file contenenti parti attive (es. macro), deve essere preventivamente concordato tra le parti interessate ed è ammesso solo in casi eccezionali.

Art. 29.

Titolario

1. Il titolare è organizzato su più livelli, denominati titolo, sottotitolo e classe. I rispettivi riferimenti numerici sono tassativi.

2. Modifiche al titolare possono essere effettuate solo con decreto del Direttore generale/della Direttrice generale.



Art. 30.

Fascicolo

1. I documenti inerenti ad uno stesso procedimento amministrativo sono raccolti in fascicoli.
2. Il fascicolo costituisce l'unità di base dell'archivio.
3. Contestualmente alla protocollazione ogni documento viene associato al corrispondente fascicolo.

Art. 31.

Archivio corrente e di deposito

1. I fascicoli cartacei sono conservati nell'archivio corrente degli uffici di competenza. Concluso il procedimento, il relativo fascicolo è trasferito all'archivio di deposito, previa effettuazione dello scarto informale.
2. L'accesso all'archivio di deposito è riservato al personale autorizzato.

Art. 32.

Selezione dei documenti

1. Decorsi i tempi di conservazione previsti per legge o indicati nei piani di conservazione, i documenti vengono scartati oppure consegnati all'Archivio provinciale. Le decisioni in merito sono di competenza delle commissioni di sorveglianza e scarto, le quali si riuniscono a intervalli regolari.
2. I documenti aventi rilevanza giuridica e amministrativa illimitata o di notevole importanza storico-culturale, trascorsi non più di 40 anni dalla loro protocollazione, vengono consegnati all'Archivio provinciale, ai fini della loro conservazione permanente.
3. Le decisioni delle commissioni di sorveglianza e scarto vengono verbalizzate (verbale ed elenco di scarto).
4. Ai fini della consegna all'Archivio provinciale, le commissioni di sorveglianza e scarto redigono un verbale di consegna.

Art. 33.

Documenti informatici: archivio e conservazione

1. I documenti informatici sono archiviati nel sistema di gestione documentale dell'Amministrazione provinciale.
2. I documenti informatici sono soggetti a un processo di conservazione documentale a lungo termine, al fine di garantirne l'integrità e la leggibilità e, se corredati di firma digitale o firma elettronica qualificata, la validità della firma nel tempo.
3. Le riproduzioni di documenti informatici corredati di firma digitale o firma elettronica qualificata riportano un'annotazione relativa alla conservazione dell'originale a norma di legge.

Art. 34.

Beni culturali

1. Sono definiti beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, gli archivi e i documenti dell'Amministrazione provinciale.

Art. 35.

Accesso ai documenti amministrativi

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 24 e seguenti della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, il contenuto dei fascicoli non può essere rivelato, neppure in parte, a chi non ne abbia diritto in base alle vigenti disposizioni normative, né propagato all'interno dell'Amministrazione provinciale. L'inosservanza di tale divieto costituisce violazione del segreto d'ufficio.

Art. 36.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 7 novembre 2011, n. 38, è abrogato.

Art. 37.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 giugno 2015

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

15R00352


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° luglio 2015, n. 18.

Modifica del Regolamento concernente l'assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 14/07/2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 709 del 16 giugno 2015;



E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Per le agenzie dipendenti dalla Provincia l'organo di amministrazione è obbligatorio in forma monocratica, nella persona del direttore *pro tempore* dell'ente.

Gli statuti delle predette agenzie possono prevedere l'istituzione di un comitato di indirizzo e coordinamento.»

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. L'organo di controllo dell'agenzia dipendente dalla Provincia, nominato dalla Giunta provinciale, è obbligatoriamente composto da tre membri effettivi.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° luglio 2015

KOMPATSCHER

(*Omissis*).

15R00374

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2015, n. 0100/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 27 maggio 2015*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), con particolare riferimento all'art. 2, commi 11 e successivi, recante norme in materia di Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e di Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio;


Visto il "Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'art. 2, comma 14, della legge regionale 6/2013", emanato con proprio decreto 3 ottobre 2013, n. 0191/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), con particolare riferimento all'art. 28, in base al quale la denominazione "Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane" è sostituita con la denominazione "Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive" ed i finanziamenti agevolati a valere sulla medesima Sezione, attivati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine, ai sensi dell'art. 2, comma 13, lettere b) e c), della legge regionale 6/2013, sono concessi anche a favore delle imprese edili e manifatturiere;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 843 di data 8 maggio 2015;



Decreta:

1. È emanato, il “Regolamento di modifica al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell’art. 2, comma 14, della legge regionale 6/2013” nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell’articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell’articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2009, n. 191, e successive modifiche, anche al fine dell’adeguamento a quanto stabilito in materia di sostegno al credito per il rilancio della produzione dall’articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali).

Art. 2.

Modifiche al titolo del DPRReg 191/2013

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione 191/2013, dopo le parole:

«Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane» sono inserite le seguenti: «e a sostegno delle attività produttive».

Art. 3.

Modifiche all’articolo 1 del DPRReg 191/2013

1. All’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 191/2013 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: «Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane» sono inserite le seguenti: «e a sostegno delle attività produttive» e le parole «“Sezione anticrisi artigianato”» sono sostituite dalle seguenti: «“Sezione anticrisi artigianato e attività produttive”»;

b) al comma 2 le parole: «“Sezione anticrisi artigianato”» sono sostituite dalle seguenti: «“Sezione anticrisi artigianato e attività produttive”».

Art. 4.

Modifiche all’articolo 2 del DPRReg 191/2013

1. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 191/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Comitato di gestione: Comitato di gestione di cui all’articolo 10 della legge regionale 2/2012;»;

b) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g bis) imprese edili e manifatturiere: imprese che svolgono le attività economiche comprese nelle Sezioni C ed F della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007.»

Art. 5.

Modifiche all’articolo 3 del DPRReg 191/2013

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, le parole: «“Sezione anticrisi artigianato”» sono sostituite dalle seguenti: «“Sezione anticrisi artigianato e attività produttive”».

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, è inserito il seguente:

«1-bis. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b) e c), a valere sulla Sezione anticrisi artigianato e attività produttive, le imprese edili e manifatturiere iscritte nel Registro delle imprese ed aventi sede operativa sul territorio regionale, anche se non iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane».

Art. 6.

Modifica all’articolo 16 del DPRReg 191/2013

1. Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto Presidente della Regione 191/2013, le parole: «per tre anni da tale data» sono sostituite dalle seguenti: «per due anni da tale data».

Art. 7.

Modifica all’articolo 17 del DPRReg 191/2013

1. Al comma 1 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 191/2013 le parole «Sezione anticrisi artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione anticrisi artigianato e attività produttive».

2. Il comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 191/2013 è abrogato.

Art. 8.

Sostituzione dell’allegato C del DPRReg 191/2013

1. L’allegato C del decreto Presidente della Regione 191/2013 è sostituito dall’allegato A al presente regolamento.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



ALLEGATO A

(riferito all'articolo 8)

Sostituzione dell'allegato C al DPR 191/2013

Allegato C

Valori cauzionali delle garanzie che assistono i finanziamenti agevolati

(riferito all'articolo 6)

Terreni	valore di mercato
Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	30% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fideiussioni bancarie e dei confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993	100% dell'importo
Fideiussioni di assicurazioni con rating assegnato da agenzie di rating non inferiore a "buono" (capacità di pagamento adeguata)	100% dell'importo
Fideiussioni degli altri confidi	85% dell'importo
Fideiussioni delle altre assicurazioni	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa
Garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia e SACE	100% dell'importo
Cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni debitorie	100% dell'importo

VISTO: IL PRESIDENTE

15R00343



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2015, n. 0102/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l'articolo 32, comma 1 ai sensi del quale al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva allargata a tutti i settori di fornitura, distribuzione e supporto, per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione, realizzate anche in collaborazione tra più imprese, con particolare riferimento alla riconversione delle attività dell'indotto, nonché ai seguenti ambiti tematici strategici per la competitività del prodotto finale e della componentistica:

- a) integrazione, innovazione ed efficienza dei processi produttivi;
- b) domotica, connettività e sensoristica avanzate;
- c) sviluppo di prodotti e componenti a migliore rendimento e minore impatto ambientale;
- d) sistemi di progettazione virtuale e prototipazione avanzate;
- e) utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;
- f) sistemi avanzati per testare i prodotti;

Visto l'articolo 11, comma 3 della citata legge regionale 3/2015 ai sensi del quale gli incentivi di cui alla legge medesima sono concessi secondo le modalità ed i criteri e i settori produttivi previsti nei regolamenti di attuazione;

Richiamato l'articolo 11, comma 1 della legge regionale 3/2015 ai sensi del quale gli incentivi di cui alla legge medesima sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi;

Visto l'articolo 2, della legge regionale 26/2005, che al comma 1 definisce l'innovazione, la ricerca fondamentale, la ricerca applicata o industriale, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo recompetitivo e che al comma 2 dispone, ai fini degli interventi che configurano aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità europea, che tali definizioni, adottate dalla Commissione europea nell'ambito della pertinente disciplina comunitaria, sono recepite con regolamenti;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014;

Atteso che tra le nuove categorie di aiuti che beneficiano dell'esenzione per categoria previste dal suddetto regolamento n. 651/2014 sono inclusi, tra gli altri, all'articolo 25 gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ed all'articolo 29 gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;

Visto, altresì, il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 a partire dal 1° gennaio 2014;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2011, n. 0123/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art 15, comma 5, della legge regionale 11/2009 - Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823 con la quale sono approvati, tra l'altro, i costi standard unitari da riconoscersi quali costi orari per il personale impiegato nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo, distinto per ruolo/inquadramento;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 115 (Approvazione del metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali per le iniziative dell'attività 1.1.a - linea di attività 1.1.a.2 - settore industria - incentivazione della ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese (settore industria) del programma operativo regionale (por) festr obiettivo "competitività regionale e occupazione" 2007-2013);

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 3/2015, individuare le imprese operanti nel settore dell'elettrodomestico nonché quelle svolgenti attività nella relativa filiera produttiva ed identificate secondo la classificazione ATECO 2007 indicata nell'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f) del succitato regolamento;

Ritenuto altresì opportuno prevedere, in coerenza con le disposizioni del citato articolo 32, comma 1 della legge regionale 3/2015, la finanziabilità di due tipologie di progetti:

1) di ricerca, sviluppo ed innovazione concernenti gli ambiti strategici richiamati nella norma citati in premessa, per la competitività del prodotto finale e della componentistica;

2) di ricerca, sviluppo ed innovazione concernenti la riconversione dell'attività produttiva, con riferimento all'indotto del settore dell'elettrodomestico;



Ritenuto opportuno, al fine di razionalizzare e velocizzare le attività istruttorie, prevedere un'eventuale preselezione dei progetti presentati qualora il numero delle domande sia superiore a 100 attraverso la valutazione di una relazione sintetica del progetto, predisposta dalle imprese istanti, da effettuare sulla base di parametri tecnici indicati in allegato al regolamento;

Ritenuto, in particolare, di estendere a centottanta giorni il termine previsto all'articolo 16, comma 1 del citato regolamento, in considerazione della tipologia del procedimento caratterizzato da una particolare complessità istruttoria e tenuto conto delle limitate risorse umane disponibili;

Visto il testo del "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3";

Ravvisata pertanto la necessità di adottare un nuovo regolamento in materia di concessione di contributi alle imprese per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 3/2015;

Ritenuto di emanare il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3";

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Richiamato l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 15 maggio 2015, n. 897;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali).

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

a) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

b) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

b) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota



utilizzabile per scopi commerciali, che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

c) innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

d) innovazione dell'organizzazione: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

e) imprese del settore dell'elettrodomestico: imprese operanti nel campo dell'elettrodomestico anche professionale che svolgono attività identificate all'interno della classificazione ATECO 2007 limitatamente ai codici 27.51.00, 28.25.00, 28.29.92 e 28.93.00;

f) imprese della filiera produttiva del settore dell'elettrodomestico:

1) imprese che svolgono attività identificate secondo la classificazione ATECO 2007 dalla Sezione C, dalla Sezione J, limitatamente al codice 62.01.00, e dalla Sezione M, limitatamente ai codici 71.12.10, 71.12.20, 71.20.10 e 74.10.10, la cui attività è rivolta anche al settore dell'elettrodomestico ed il relativo fatturato, con riferimento all'ultimo bilancio approvato al momento della domanda, risulti per almeno il 30 per cento derivato da imprese del settore dell'elettrodomestico. Per attività rivolta anche al settore dell'elettrodomestico si intende l'attività a monte che concorre alla realizzazione del prodotto finito, ossia, in particolare, la fornitura di materie prime, raccorderia, piccole parti in gomma o plastica oltre che componenti elettrici, elettronici ed elettromeccanici;

2) imprese che svolgono attività identificate secondo la classificazione ATECO 2007 dalla Sezione G, limitatamente al codice 46.43.10, i cui costi di acquisto, con riferimento all'ultimo bilancio approvato al momento della domanda, risultino per almeno il 30 per cento derivati da imprese del settore dell'elettrodomestico;

g) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;

h) grandi imprese: imprese che non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese;

i) impresa in difficoltà: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

j) ente di ricerca: un'università nonché un istituto di ricerca, pubblico o privato. Per gli istituti di ricerca pubblici o privati la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;

k) collaborazione effettiva: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

l) normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria; per elementi di collusione si intende la prestazione di servizi di consulenza e servizi equivalenti e l'acquisizione di brevetti acquisiti o ottenuti in licenze da fonti esterne, a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado.

Art. 4.

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese che operano nel settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere imprese regolarmente costituite;

b) non essere impresa in difficoltà;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare;


d) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

e) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;

f) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

3. Qualora all'atto della presentazione della domanda l'impresa non abbia la sede o un'unità operativa sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, l'apertura in regione della sede o dell'unità operativa, da registrarsi presso il registro delle imprese, deve intervenire prima all'avvio del progetto e deve essere comunicata all'Amministrazione regionale. In caso contrario il contributo non viene concesso o viene revocato.

4. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, il beneficiario deve svolgere un'attività, così come registrata nella visura camerale, coerente con il progetto presentato.



CAPO II

INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI,
LIMITI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 5.

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili, in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) 651/2014, le seguenti iniziative:

a) attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale, di seguito denominate rispettivamente progetti di ricerca e progetti di sviluppo;

b) attività di innovazione di processo e/o dell'organizzazione, di seguito denominate progetti di innovazione.

2. Sono finanziabili progetti di ricerca, sviluppo e innovazione concernenti i seguenti ambiti tematici strategici per la competitività del prodotto finale e della componentistica:

a) integrazione, innovazione ed efficienza dei processi produttivi;

b) domotica, connettività e sensoristica avanzate;

c) sviluppo di prodotti e componenti a migliore rendimento e minore impatto ambientale;

d) sistemi di progettazione virtuale e prototipazione avanzate;

e) utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;

f) sistemi avanzati per testare i prodotti.

3. Sono altresì finanziabili i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione concernenti la riconversione dell'attività produttiva dell'indotto.

4. I progetti di innovazione realizzati da grandi imprese sono ammissibili esclusivamente se effettuati in collaborazione con le PMI e se quest'ultime sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili.

5. Relativamente alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 ed ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 è finanziabile il costo per la certificazione delle spese.

Art. 6.

Divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato, incentivi "de minimis" e Fondi europei a gestione diretta, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o "de minimis" erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto di cui agli articoli 25 e 29 del regolamento (UE) 651/2014 e con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione europea, e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

2. Per i progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di personale operante nella sede o nell'unità produttiva ove viene realizzata l'iniziativa, nella misura in cui è impiegato nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativa-commerciale. Detto personale deve essere legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa iscritti all'INAIL relativamente all'impresa richiedente al momento dell'avvio del progetto;

b) spese per strumentazione e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica strettamente correlate alla realizzazione del progetto. Sono ammessi a contributo i costi di ammortamento, limitatamente alla quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura. Qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Per gli strumenti e le attrezzature acquisiti con contratto di leasing è ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie;

c) spese per servizi di consulenza, consulenze brevettuali, prestazioni di terzi e noleggio di strumentazioni ed attrezzature, utilizzati esclusivamente per il progetto e acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Per le suddette spese, i prestatori delle consulenze devono essere in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente.

d) spese per beni immateriali, quali costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza e software specialistici, utilizzati esclusivamente per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Qualora i beni siano soggetti ad ammortamento, sono ammessi a contributo i costi di ammortamento, limitatamente alla quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo;

e) spese per materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli, direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai prelievi di magazzino e imputati al costo di inventario dello stesso;

f) spese generali supplementari al progetto, quantificate nella misura forfettaria del 20 per cento dei costi relativi al responsabile del progetto e dei ricercatori, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 115 (Approvazione del metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali per le iniziative dell'attività 1.1.a - linea di attività 1.1.a.2 - settore industria - incentivazione della ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese (settore industria) del programma operativo regionale (por) fcsr obiettivo "competitività regionale e occupazione" 2007-2013);

3. Per le spese del personale di cui al comma 2, lettera a) riferibili alle figure del responsabile del progetto, dei ricercatori e dei tecnici/operai, trovano applicazione le seguenti disposizioni:


a) le spese sono ammissibili nella misura in cui il personale medesimo è impiegato nel progetto, per un ammontare annuo massimo di 1720 ore/uomo;

b) al numero complessivo di ore dedicate al progetto da ciascun soggetto, si applicano i costi standard unitari, indicati nell'Allegato C, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823 (Approvazione del metodo di calcolo per la definizione dei costi standard unitari per il personale della ricerca e per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori che intervengono nel progetto di ricerca e sviluppo);

c) le ore dedicate all'iniziativa sono registrate nel diario del progetto;

d) il responsabile del progetto, i ricercatori ed i tecnici/operai devono possedere un'adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, illustrata nella domanda, e, per il responsabile del progetto ed i titolari, collaboratori familiari, soci e amministratori dell'impresa, documentata da curriculum;

e) per gli amministratori e soci delle società di capitali, con esclusione delle società a responsabilità limitata unipersonali, non dipendenti dell'impresa che realizza il progetto, è richiesto specifico incarico da parte del consiglio di amministrazione o specifico contratto, di data anteriore a quella di inizio del progetto;



f) la congruità delle spese di personale, in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto e l'adeguata esperienza professionale, è soggetta alla valutazione del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato.

4. Il responsabile del progetto può essere anche un soggetto esterno all'impresa non avente nessun tipo di legame o partecipazione nella stessa. In tal caso il responsabile del progetto deve possedere un'adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, come documentata da *curriculum* o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente ed il suo onorario viene considerato quale prestazione di terzi.

5. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere realizzati in collaborazione con enti di ricerca.

6. Sono oggetto di valutazione del Comitato l'adeguata esperienza professionale dei consulenti e dei prestatori di servizi, la pertinenza, la congruità e l'inquadramento delle spese in misura totale o parziale nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione.

7. Sono altresì ammissibili a contributo, ai sensi dell'articolo 41-bis, comma 4, della legge regionale 7/2000, i costi connessi all'attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 5, comma 4, alle condizioni e limiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 123/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 11/2009 - Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente regolamento non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:

a) personale che svolge attività amministrativa e di gestione ordinaria, apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, corsi di formazione del personale;

b) responsabile del progetto, ricercatori, personale tecnico ed ausiliario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d) e comma 4 e consulenti e prestatori di servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) privi di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto;

c) beni immobili, impianti generali, opere edili;

d) strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo, acquisto di arredi;

e) operazioni di lease-back;

f) scorte;

g) beni o materiali usati;

h) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze legali;

i) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche;

j) consulenze per la realizzazione di siti internet se destinati al commercio elettronico, iniziative di pubblicità, studi di fattibilità, ricerche di mercato;

k) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;

l) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, registrazione dei brevetti;

m) canoni di manutenzione e assistenza;

n) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;

o) spese accessorie quali IVA, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

p) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto.

Art. 9.

Avvio, durata e conclusione delle iniziative

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e conclusione dell'iniziativa.

2. Le imprese devono avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria. In mancanza del rispetto del suddetto termine il contributo non viene concesso o si procede alla revoca dello stesso.

3. Il progetto può avere una durata massima di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa fino alla data di conclusione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

4. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto;

b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;

c) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;

d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nella documentazione di prelievo.

5. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto;

b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura;

c) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura;

d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nella documentazione di prelievo.

6. Le imprese comunicano, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria, la data di avvio dell'iniziativa e la data di conclusione, pena la non concessione del contributo, utilizzando il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

7. Le date di avvio e conclusione del progetto realizzato in collaborazione tra più imprese devono riferirsi al progetto unitario per tutte le imprese partecipanti, anche qualora le stesse intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo.

Art. 10.

Limiti di spesa e di contributo

1. Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto in relazione alla dimensione dell'impresa, è il seguente:

a) piccola impresa 30.000,00 euro;

b) media impresa 150.000,00 euro;

c) grande impresa 300.000,00 euro.

2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 2.000.000,00 di euro.

Art. 11.


Intensità dell'aiuto

1. Fatta salva l'eventuale elevazione dell'intensità del contributo ai sensi dei commi 2, 3 e 4, nei limiti di cui al comma 5, l'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili del progetto è pari al:

a) 50 per cento per i progetti di ricerca;

b) 25 per cento per i progetti di sviluppo;

c) 15 per cento per i progetti di innovazione.



2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo presentati da PMI l'intensità è elevata di:

- a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) 10 punti percentuali per le medie imprese.

3. Per i progetti di innovazione presentati da PMI l'intensità di aiuto è elevata di:

- a) 30 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) 20 punti percentuali per le medie imprese.

4. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, fermo restando il limite di cui al comma 5, l'intensità dell'aiuto di cui al comma 1 può essere aumentata di 15 punti percentuali se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra almeno due imprese alle seguenti condizioni:

- a) le singole imprese sono indipendenti l'una dall'altra;
- b) nessuna sostiene singolarmente oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto realizzato in collaborazione;
- c) le singole imprese presentano domanda di contributo a valere sul presente regolamento;
- d) tutte le domande riguardanti il progetto di collaborazione sono ammesse a contributo e riguardano un unico progetto organico;
- e) le grandi imprese collaborano con PMI nella realizzazione del progetto e le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 per cento dei costi ammissibili.

5. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare l'80 per cento dei costi ammissibili.

6. Per le spese connesse alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 4, l'intensità massima di aiuto è fissata secondo i criteri e limiti di cui al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011.

CAPO III

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI.

Art. 12.

Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio industria e artigianato, in seguito denominato ufficio competente.

2. La domanda di contributo, corredata dalla documentazione di cui al comma 7, è presentata in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, per via esclusivamente telematica tramite sistema guidato di compilazione ed inoltro accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato, dove sono altresì pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione.

3. I termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo sono fissati con decreto del direttore del Servizio industria e artigianato, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato, unitamente alla nota informativa sul procedimento. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande.

4. La domanda è redatta esclusivamente utilizzando la modulistica approvata con decreto del direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato, unitamente alla nota informativa sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e alle linee guida per la compilazione della domanda.

5. Prima del termine iniziale è possibile elaborare la domanda, ed i relativi allegati, sul sistema telematico di compilazione ed inoltro a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

6. Le imprese presentano una sola domanda di contributo per ciascuna annualità e la domanda medesima riguarda un unico progetto organico di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale oppure di innovazione di processo e/o dell'organizzazione.

7. Nella documentazione allegata alla domanda sono comprese, in particolare:

a) la "Relazione sintetica del progetto" ai fini dell'eventuale preselezione, che illustra gli elementi significativi che caratterizzano l'impresa e il progetto da realizzare;

b) la "Relazione dettagliata del progetto", che illustra le caratteristiche soggettive dell'impresa, i contenuti e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese;

c) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestanti, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) ed e) nonché:

1) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

2) i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 6;

4) i contributi *de minimis* percepiti nell'ultimo triennio, qualora sia richiesto il contributo per la certificazione delle spese;

d) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa di cui al comma 4;

e) il *curriculum* del responsabile del progetto e dei titolari, collaboratori familiari, soci e amministratori dell'impresa impegnati nel progetto;

f) il *curriculum* o le schede di presentazione o altra documentazione equipollente dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);

g) la copia del contratto stipulato con l'ente di ricerca, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento del punteggio di cui all'Allegato B. In mancanza del contratto, lettera di intenti o di incarico, contenente tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, fermo restando che, al fine della conferma del punteggio premiale previsto, il contratto deve essere presentato contestualmente alla rendicontazione della spesa.

8. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella nota informativa di cui al comma 4.

Art. 13.

Preselezione delle domande

1. Qualora il numero di domande presentate sia superiore a cento, si può procedere alla preselezione delle stesse.

2. Tutte le relazioni sintetiche dei progetti presentati, allegate alle domande, vengono sottoposte al parere del Comitato, che attribuisce a ciascun progetto il punteggio di cui all'articolo 15, comma 2. A seguito della preselezione viene predisposto un elenco delle domande esaminate, collocate in ordine decrescente, a seconda del punteggio assegnato ad ognuna.

3. Ai fini della preselezione, a parità di punteggio, viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande. Nel caso di progetti realizzati in collaborazione tra imprese, per tutte le domande che partecipano al progetto viene preso in considerazione il numero progressivo di protocollo assegnato alla domanda presentata cronologicamente per prima.



4. L'elenco della preselezione di cui al comma 2 è adottato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali sulla base del parere di cui al comma 2 e pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

5. Non vengono sottoposte a preselezione, ma vengono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

a) le domande ulteriori rispetto alla prima presentata dalla medesima impresa nell'ambito della stessa annualità;

b) le domande prive di sottoscrizione con firma digitale valida;

c) le domande non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;

d) le domande inoltrate con modalità diverse dall'inoltro in forma elettronica per via telematica tramite il sistema di gestione on line delle domande.

6. Le domande relative alle prime cento relazioni sintetiche collocate nell'elenco della preselezione vengono ammesse alla fase istruttoria. Le ulteriori domande collocate nell'elenco della preselezione non finanziate entro l'esercizio finanziario dell'anno di presentazione della domanda sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

7. A seguito dell'adozione dell'elenco della preselezione viene comunicato alle imprese interessate l'ammissione alla fase successiva di valutazione o la relativa archiviazione.

Art. 14.

Istruttoria delle domande e predisposizione della graduatoria

1. Le domande sono valutate tramite procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause ed assegnando un termine non superiore a venti giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Qualora non vengano prodotte le integrazioni richieste nei termini di cui al comma 3, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

5. Le domande istruite ai sensi del comma 2 sono sottoposte al parere del Comitato che effettua le valutazioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera f) e comma 7 e attribuisce a ciascun progetto il punteggio di valutazione tecnica di cui all'articolo 15, comma 3, sulla base del quale viene stilata la graduatoria.

6. Ai fini della graduatoria, a parità di punteggio, viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande. Nel caso di progetti realizzati in collaborazione tra imprese, per tutte le domande che partecipano al progetto viene preso in considerazione il numero progressivo di protocollo assegnato alla domanda presentata cronologicamente per prima.

7. La graduatoria viene approvata con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali. Il decreto è pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

8. A seguito dell'approvazione della graduatoria l'Amministrazione provvede a dare comunicazione alle imprese interessate dell'ammissione o non ammissione a finanziamento.

9. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta l'assegnazione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

10. Nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative ad un progetto realizzato in collaborazione tra imprese, le risorse sono assegnate proporzionalmente sulla base della spesa ammessa per ciascuna domanda.

11. Qualora i progetti ammessi in graduatoria non siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria.

12. Le domande ammesse che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a causa di insufficienti risorse finanziarie vengono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

13. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia di cui al comma 14, lettera c) e di insufficiente disponibilità finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 16.

14. La domanda per accedere agli incentivi è archiviata e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere agli incentivi non è redatta secondo i criteri e le modalità previste nella relativa modulistica, approvata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, lettera a);

b) la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di contributo oppure, sentito il parere del Comitato, di valutare tecnicamente il progetto;

c) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

Art. 15.

Valutazione tecnica dei progetti

1. Il Comitato si esprime sui parametri relativi al merito del progetto, valutandone il grado di innovazione, l'originalità e la validità tecnica.

2. Nel caso di preselezione, le relazioni sintetiche dei progetti presentati vengono valutate dal Comitato, che attribuisce a ciascuna un punteggio in base ai criteri indicati all'Allegato A.

3. Ai fini della predisposizione della graduatoria definitiva, le domande vengono valutate dal Comitato, che attribuisce a ciascuna un punteggio in base ai criteri indicati nella Sezione A dell'Allegato B.

4. Non sono ammessi in graduatoria i progetti che, a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 3, non raggiungono:

a) il punteggio minimo di 4 punti relativo a ciascuno dei criteri 1a), 1b), 2a) di cui alla Sezione A dell'Allegato B;

b) il punteggio minimo complessivo di 28 punti.

5. Al punteggio ottenuto dai progetti ammissibili ai sensi del comma 4, lettera b), viene eventualmente sommato il punteggio derivante dai criteri indicati nella Sezione B dell'Allegato B.

6. Il totale del punteggio derivato dalla suddetta somma, dà luogo al punteggio definitivo del progetto, utile ai fini della predisposizione della graduatoria.

7. Nel caso di iniziative realizzate in collaborazione tra imprese, a tutti i progetti viene attribuito il punteggio di cui ai commi 2 e 6 risultante dalla media dei punteggi attribuiti ai singoli progetti. Qualora il risultato della media sia un punteggio rappresentato da una cifra decimale, si procede all'arrotondamento per difetto se la prima cifra decimale è minore di 5, per eccesso se la stessa è uguale o maggiore di 5.


Art. 16.

Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è adottato entro centottanta giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

2. Il contributo non è concesso qualora non sia pervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6 entro i termini previsti.

3. I contributi sono concessi nei limiti della disponibilità finanziaria prevista dalla legge di bilancio correlati ai patti di stabilità e crescita.



4. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari, in particolare, la concessione dei contributi, il termine per la conclusione del progetto, il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.

5. In caso di concessioni di importo superiore ad euro 500.000,00, l'ufficio competente pubblica sul sito Internet della Regione le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 651/2014.

CAPO IV

EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

Art. 17.

Erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento l'importo concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

3. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, deve essere presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro nove mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

4. Alla richiesta di anticipazione viene allegata la dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

5. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, si procede alla sospensione della liquidazione dell'anticipazione e all'assegnazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione ed alla restituzione dell'aiuto incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, non si procede alla liquidazione dell'anticipazione. La regolarizzazione deve comunque intervenire entro la liquidazione del saldo del contributo.

CAPO V

VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA E PROROGA DELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO

Art. 18.

Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo

1. Il soggetto beneficiario esegue l'iniziativa conformemente al progetto, alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto ammesso a contributo, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'ufficio competente, che provvede alla valutazione ed all'approvazione delle variazioni entro sessanta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, l'ufficio competente, qualora accerti in sede di rendicontazione la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, revoca o ridetermina il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato.

4. Non è ammissibile un aumento di spesa del personale rispetto al costo complessivo ammesso a contributo, qualora non siano dimostrate specifiche esigenze ai fini della realizzazione del progetto, motivate dettagliatamente nella comunicazione di variazione del progetto o nella relazione illustrativa allegata alla rendicontazione della spesa.

5. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, né del contributo riconosciuto per le diverse iniziative finanziabili di cui all'articolo 5.

Art. 19.

Proroghe della conclusione del progetto

1. Il soggetto beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi dell'articolo 9, comma 6.

2. Il termine di conclusione del progetto può essere prorogato entro il limite massimo complessivo di sei mesi.

3. Le proroghe del termine di conclusione del progetto sono autorizzate dall'ufficio competente entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine di conclusione dell'iniziativa comunicato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, previa valutazione tecnica del Comitato sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

CAPO VI

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 20.

Giustificativi di spesa

1. Entro il termine di rendicontazione di cui all'articolo 22, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

2. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere b), c), d), ed e), devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, pena la non ammissibilità a contributo. In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, deve essere fornita adeguata documentazione dei prelievi come da contabilità di magazzino.

3. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'articolo 7, comma 7, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di conclusione del progetto ed il termine ultimo di presentazione della rendicontazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, pena la non ammissibilità a contributo.

4. Nel caso in cui i documenti di spesa ricomprendano forniture più ampie, sono debitamente evidenziati i costi strettamente pertinenti addebitabili al progetto.

5. Per le spese sostenute dai beneficiari per le attrezzature, i beni immateriali ed i materiali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b), d) ed e), non sono ritenute ammissibili fatture, documenti contabili di valore probatorio equivalente o documenti di prelievo da magazzino, il cui costo imponibile totale relativo ai beni inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro.

6. Il pagamento della documentazione di spesa deve essere effettuato, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale.



7. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 6 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. L'ufficio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio.

8. Non è ammesso il pagamento dei titoli di spesa effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

9. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;

b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

Art. 21.

Certificazione delle spese

1. I beneficiari per rendicontare la spesa sostenuta devono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011, utilizzando la documentazione di cui all'articolo 22, comma 5.

2. Per la certificazione della spesa i beneficiari presentano al certificatore la seguente documentazione:

a) documentazione di spesa in originale o in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo, con allegata una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

b) la documentazione attestante il pagamento dei singoli titoli di spesa;

c) per il personale dipendente impiegato nel progetto, copia del foglio presenze del libro unico dell'impresa relativo al periodo interessato e, per i collaboratori, copia dei contratti di collaborazione;

d) per le consulenze, copia dei modelli F24 relativi al pagamento delle ritenute d'acconto;

e) per le strumentazioni ed attrezzature, copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili finanziati, copia dei documenti di trasporto, qualora esistenti, e copia dei contratti di leasing;

f) fascicolo del progetto contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo.

3. La certificazione di cui al comma 1 sostituisce la presentazione all'ufficio competente della documentazione di spesa di cui all'articolo 20.

4. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa in originale e di effettuare gli opportuni controlli.

Art. 22.

Presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano all'ufficio competente la rendicontazione di spesa, obbligatoriamente certificata ai sensi dell'articolo 21, entro il termine massimo di 4 mesi decorrenti dalla data di conclusione del progetto, comunicata ai sensi dell'articolo 9, comma 6, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19.

2. Il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa può essere prorogato di quindici giorni su motivata richiesta del beneficiario.

3. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data del ricevimento della comunicazione all'impresa dell'adozione del decreto di concessione.

4. La rendicontazione, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 23, è presentata in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, per via esclusivamente telematica tramite sistema guidato di compilazione ed inoltro accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato, dove sono altresì pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione.

5. La rendicontazione è redatta utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

6. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione di spesa, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema telematico di presentazione.

7. Per i progetti realizzati in collaborazione tra imprese, le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate contestualmente tramite il sistema telematico di presentazione.

Art. 23.

Documentazione per la rendicontazione

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano all'ufficio competente la seguente documentazione:

a) relazione tecnica dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate che nelle spese sostenute;

b) dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e), il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 6 e la dichiarazione di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

c) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per tipologia di attività, ossia ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di processo e innovazione dell'organizzazione, e per categoria di costo;

d) elenchi e diari di attività relativi al personale;

e) elenco dei giustificativi di spesa;

f) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;

g) dichiarazione concernente la certificazione della totalità delle spese rendicontate, ai sensi dell'articolo 21;

h) copia del contratto stipulato con l'ente di ricerca, qualora non allegato alla domanda di contributo;

i) copia delle relazioni redatte dagli eventuali consulenti sulle attività svolte durante il progetto;

l) ulteriore documentazione prevista dalla modulistica di presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 22, comma 5.


CAPO VII

LIQUIDAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 24.

Istruttoria delle rendicontazioni

1. L'ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.



2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto per un massimo di ulteriori trenta giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

4. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.

5. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

6. Qualora, a seguito della variazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio complessivo del progetto, lo stesso risulti inferiore al punteggio minimo di 28 punti di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b), ovvero, nel caso in cui non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano stati finanziati, risulti inferiore al punteggio assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

7. In sede di liquidazione, l'ufficio competente, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo concesso nei casi previsti dall'articolo 26.

Art. 25.

Liquidazione del contributo

1. Il decreto di liquidazione del contributo è emanato dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

2. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

3. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, si procede alla sospensione della liquidazione e all'assegnazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione ed alla restituzione. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca dello stesso.

Art. 26.

Rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo concesso è decurtato della maggiorazione di cui all'articolo 11, comma 4 nel caso in cui non sia realizzata la collaborazione tra imprese.

2. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 18 e qualora la documentazione di spesa presentata a rendiconto non risulti regolare ai sensi dell'articolo 24.

3. Qualora i prototipi, risultato del progetto finanziato, non siano mantenuti presso l'impresa fino alla liquidazione del contributo a saldo, le spese concernenti la realizzazione degli stessi non sono ammesse a rendiconto e conseguentemente il contributo concesso viene rideterminato.

4. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, l'ufficio competente procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

CAPO VIII

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E CONTROLLI

Art. 27.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:

a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;

b) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto ai sensi dell'articolo 9, comma 6;

c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 comma 2, lettere a), c), d), ed e) e comma 3 per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo a saldo;

d) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto, previsto all'articolo 18;

e) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dall'ufficio competente;

f) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 28, comma 1;

g) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

h) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 18 e 29;

i) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;

j) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata, eccetto quanto previsto all'articolo 6, comma 2;

k) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2;

l) conservare presso i propri uffici, fino alla conclusione del termine relativo al vincolo per le imprese beneficiarie di cui all'articolo 28, comma 1, il fascicolo completo contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo e della rendicontazione, nonché i titoli originari di spesa, ai fini dei controlli di cui all'articolo 31;

m) conservare presso la sede dell'impresa i prototipi, risultato del progetto finanziato, fino alla liquidazione del contributo a saldo, ai fini dei controlli;

n) osservare le disposizioni in tema di antidelocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015.

Art. 28.

Vincolo per le imprese beneficiarie

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione del progetto:

a) 3 anni per le PMI;

b) 5 anni per le grandi imprese.

2. Successivamente alla rendicontazione della spesa, allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'ufficio competente per ogni anno di vincolo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio dell'anno seguente, secondo il modello pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato. In caso di inosservanza, l'ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli.

3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.



Art. 29.

Operazioni straordinarie e subentro

1. Ai sensi dell'articolo 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 27 e 28.

2. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

3. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'ufficio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. L'impresa comunica tempestivamente all'ufficio competente, la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la data del provvedimento di liquidazione.

5. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta né la revoca né la rideterminazione del contributo concesso.

Art. 30.

Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:

a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 9, comma 2;

b) il progetto non sia avviato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria, ai sensi dell'articolo 9, comma 2;

c) al momento dell'avvio del progetto, non risulti l'iscrizione al registro imprese della Regione Friuli Venezia Giulia della sede o dell'unità operativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

d) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'articolo 22, comma 1;

e) a seguito della variazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio complessivo del progetto, lo stesso risulti inferiore al punteggio minimo, ovvero, nel caso in cui non tutti i progetti siano stati finanziati, al punteggio assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ai sensi dell'articolo 24, comma 6;

f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'articolo 10, comma 1;

g) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell'articolo 24, comma 5;

h) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo, ai sensi dell'articolo 18, comma 3;

i) nel caso di progetti di innovazione realizzati in collaborazione con grandi imprese di cui all'articolo 5, comma 3, la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;

j) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c) ed i vincoli per le imprese beneficiarie di cui all'articolo 28, comma 1;

k) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 29;

l) non siano osservate le disposizioni in tema di antidelocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015.

3. Il provvedimento di concessione è revocato ovvero il contributo concesso è rideterminato, a seguito della decadenza dal diritto al contributo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

4. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

5. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 31.

Controlli, verifiche tecniche e amministrative

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

CAPO IX

NORME FINALI

Art. 32.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2 nonché alla legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

Art. 33.


Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38-bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 34.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Allegato A

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PRESELEZIONE

1. ORIGINALITA', NOVITA' E VALIDITA' TECNICA	originalità e novità del prodotto/processo rispetto allo stato dell'arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto; validità tecnica del progetto	Max 20 punti
2. COMPETENZE COINVOLTE	sostenibilità del progetto rispetto alle risorse umane e tecnologiche interne ed esterne dell'impresa, nonché alle collaborazioni attivate dalla stessa, in particolare con Enti di ricerca; per i progetti realizzati in collaborazione tra imprese complementarità del/dei partner per la realizzazione del progetto	Max 10 punti
3. EFFICACIA E CHIAREZZA PROGETTUALE	chiarezza ed efficacia della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati	Max 10 punti
4. SOSTENIBILITA' E CONGRUITA' ECONOMICA	sostenibilità del progetto rispetto alle risorse finanziarie per la realizzazione dello stesso; congruità del costo complessivo previsto e delle voci principali di spesa	Max 10 punti
5. PROSPETTIVE D'IMPATTO DEI RISULTATI	prospettive di utilizzazione dei risultati conseguiti in termini di ricadute positive per favorire la competitività, la riduzione dei costi di prodotto e/o processo, l'aumento della capacità produttiva, il mantenimento e/o l'incremento dell'occupazione, la salvaguardia dell'ambiente, l'acquisizione di know-how per future iniziative	Max 10 punti



Allegato B

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA DEFINITIVA

Sezione A**Criteri di valutazione tecnica**

1. ORIGINALITA', NOVITA' E VALIDITA' TECNICA	a) originalità e novità del prodotto/processo rispetto allo stato dell'arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto	Max 10 punti (punteggio minimo ammissibilità: 4 punti)
	b) validità tecnica e contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività dell'impresa	Max 10 punti (punteggio minimo ammissibilità: 4 punti)
2. COMPETENZE COINVOLTE	a) esperienze e competenze interne ed esterne all'impresa rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del progetto; per i progetti realizzati in collaborazione tra imprese complementarità del/dei partner per la realizzazione del progetto	Max 10 punti (punteggio minimo ammissibilità: 4 punti)
	b) significatività della collaborazione con enti di ricerca ¹	Max 10 punti
3. EFFICACIA E CHIAREZZA PROGETTUALE	a) chiarezza, dettaglio, completezza ed efficacia della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati, all'organizzazione e alla congruità del costo complessivo previsto e delle singole voci di spesa	Max 10 punti
4. PROSPETTIVE D'IMPATTO DEI RISULTATI	a) potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati	Max 5 punti
	b) ricadute positive per il mantenimento e/o l'incremento dell'occupazione, per l'aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto e/o processo	Max 5 punti
5. IMPATTO E RICADUTE AMBIENTALI	a) ricaduta ambientale dei progetti i cui risultati riguardano l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, la riduzione e la depurazione degli inquinanti	Max 5 punti
	b) ricaduta ambientale dei progetti i cui risultati riguardano il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	Max 5 punti

Il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilità a contributo relativo ai criteri di valutazione tecnica è pari a 28 punti.

¹ Allegare alla domanda copia del contratto o del documento d'intesa con l'ente di ricerca.



Sezione B**Altri criteri di valutazione**

6. DIMENSIONE DELL'IMPRESA	a) Micro b) Piccola c) Media	5 punti 3 punti 1 punto
7. DATI OCCUPAZIONALI	incremento del livello occupazionale di almeno il 5% delle unità lavorative annue (ULA) ²	3 punti
8. IMPRENDITORIA FEMMINILE ³		1 punto
9. IMPRENDITORIA GIOVANILE ⁴		1 punto
10. AREE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO	a) Aree 107,3c ⁵ b) Aree di montagna (Fascia C) ⁶	2 punti 2 punti
11. PARTECIPAZIONE DELL'IMPRESA A RETI D'IMPRESA		2 punti
12. RATING DI LEGALITA' ⁷		1 punto

² L'incremento delle ULA va riferito alla sede o unità operativa inerenti il progetto finanziato nel territorio regionale e viene computato confrontando i dati rilevati alla data di presentazione della domanda con quelli alla data di presentazione della rendicontazione.


³ Imprese individuali gestite da donne o società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne e società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno 2/3 da donne.

⁴ Imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.

⁵ Vedi Allegato D.

⁶ Vedi Allegato E.

⁷ Rating attribuito alle imprese ai sensi dell'art. 5-ter del DL n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012.



Allegato C

SPESE PER IL PERSONALE
TABELLA STANDARD DI COSTI UNITARI

Personale dipendente dedicato al progetto	
A) Responsabile del progetto:	Costo orario
1) inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

Titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori	
Qualifica	Costo orario
A) Responsabile del progetto	euro 32,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00



Allegato D

Elenco dei Comuni rientranti nelle aree
di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

(decisione C (2014) 6424 del 16 settembre 2014 della Commissione europea di approvazione della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014–2020, che individua le aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale in base alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020)


Provincia di Udine	Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris – Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa
Provincia di Gorizia	Cormons
Provincia di Pordenone	Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini



Allegato E

ELENCO DEI COMUNI DI MONTAGNA IN FASCIA C

Comune	Prov.	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Ampezzo	UD	
Arta Terme	UD	
Attimis	UD	in fascia C i centri abitati di Porzus, Subit e Cancellier
Cercivento	UD	
Chiusaforte	UD	
Comeglians	UD	
Dogna	UD	
Drenchia	UD	
Enemonzo	UD	in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartinis e Colza
Faedis	UD	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle
Forgaria nel Friuli	UD	in fascia C il centro abitato di Monte Prat
Forni Avoltri	UD	
Forni di Sopra	UD	
Forni di Sotto	UD	
Grimacco	UD	
Lauco	UD	
Ligosullo	UD	
Lusevera	UD	
Malborghetto Valbruna	UD	
Moggio Udinese	UD	
Montenars	UD	
Nimis	UD	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo
Ovaro	UD	
Paluzza	UD	
Paularo	UD	
Pontebba	UD	
Prato Carnico	UD	
Preone	UD	
Prepotto	UD	in fascia C il centro abitato di Castelmonte
Pulfero	UD	
Ravaschetto	UD	
Raveo	UD	in fascia C il centro abitato di Raveo
Resia	UD	



Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Resiutta	UD	
Rigolato	UD	
San Leonardo	UD	in fascia C il centro abitato di Iainich
San Pietro al Natisone	UD	in fascia C il centro abitato di Costa
Sauris	UD	
Savogna	UD	
Socchieve	UD	
Stregna	UD	
Sutrio	UD	
Taipana	UD	
Tarvisio	UD	
Tolmezzo	UD	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Torreano	UD	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris
Treppo Carnico	UD	
Verzegnis	UD	
Zuglio	UD	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza
Andreis	PN	
Aviano	PN	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto
Barcis	PN	
Caneva	PN	in fascia C il centro abitato di La Crosetta
Cimolais	PN	
Claut	PN	
Clauzetto	PN	
Erto e Casso	PN	
Frisanco	PN	
Tramonti di Sopra	PN	
Tramonti di Sotto	PN	
Vito d'Asio	PN	

VISTO: IL PRESIDENTE

15R00342



REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2015, n. 39/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)” in materia di tirocini.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 dell'8 aprile 2015)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'art. 86-ter del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 2 - Sostituzione dell'art. 86-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 3 - Modifiche all'art. 86-septies del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 4 - Modifiche all'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 5 - Modifiche all'art. 86 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'art. 32, comma 4-bis;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 23 ottobre 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 23 febbraio 2015;

Visto il parere favorevole della terza e quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 marzo 2015;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 marzo 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2015, n. 291;

Considerato quanto segue

1. è necessario dare attuazione all'art. 17-ter, comma 9, della l.r. 32/2002, che è stato modificato dalla legge regionale 14 ottobre 2014 n. 59 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che rinvia al regolamento la determinazione dei casi e delle modalità con le quali il rimborso spese forfetario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio;

2. è opportuno ampliare le categorie di soggetti che, per la loro particolare natura, possono ospitare un tirocinante anche in mancanza di dipendenti a tempo indeterminato;

3. è opportuno prevedere che la Regione effettui una valutazione sugli esiti occupazionali dei tirocini;

4. di accogliere il parere della terza e quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.


Si approva
il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 86-ter del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 86-ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) è sostituita dalla seguente:

“d) non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio”.



Art. 2.

Sostituzione dell'art. 86-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 86-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente

“Art. 86-quinquies (*Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso*). — 1. L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi.

2. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso spese di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.”.

Art. 3.

Modifiche all'art. 86-septies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 2 dell'art. 86-septies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“2. Per i soggetti ospitanti elencati all'art. 86-nonies, comma 1, lettera a) il tutore è il legale rappresentante.”.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 86-septies del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il tutore non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti.”.

Art. 4.

Modifiche all'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole “attivabili annualmente” sono sostituite dalle seguenti: “contemporaneamente in essere”

2 La lettera a) del comma 1 dell'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

“a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:

1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'art. 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”);

2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

3) per le imprese “start-up innovative” di cui all'art. 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'art. 25, comma 8 del d.l. 179/2012;”

3 All'alinea del comma 3 dell'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole “attivabili annualmente” sono sostituite dalle seguenti: “contemporaneamente in essere”.

4. Il comma 4 dell'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'art. 86-undecies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo il comma 1 dell'art. 86-undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:

“1-bis. La Regione effettua una valutazione con periodicità almeno annuale degli esiti occupazionali dei tirocini, che viene trasmessa alla Commissione consiliare competente, alla Commissione regionale permanente tripartita e al Comitato di coordinamento istituzionale.”.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 31 marzo 2015

ROSSI

15R00265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2015, n. 40/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) in materia di accesso al fondo.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 dell'8 aprile 2015)


LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento



SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche all'art. 1 del d.p.g.r. 23/R/2009
 Art. 2 - Modifiche all'art. 2 del d.p.g.r. 23/R/2009
 Art. 3 - Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 23/R/2009
 Art. 4 - Sostituzione dell'art. 4 del d.p.g.r. 23/R/2009
 Art. 5 - Abrogazione dell'art. 5 del d.p.g.r. 23/R/2009
 Art. 6 - Abrogazione dell'art. 9 del d.p.g.r. 23/R/2009
 Art. 7 - Disposizioni transitorie

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;
 Visto l'art. 42 dello Statuto;
 Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali" Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 2 marzo 2015;

Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare espresso nella seduta del 12 marzo 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2015, n. 310;

Considerato quanto segue

1. è opportuno inserire norme di semplificazione per l'accesso al fondo regionale di garanzia. A tal fine sono modificate alcune disposizioni procedurali mediante il rinvio ad un decreto dirigenziale per la determinazione delle modalità operative.

Si approva
 il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del d.p.g.r. 23/R/2009

1. Al comma 1 dell'art. 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professio-

nali intellettuali" Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) le parole "ai sensi dell'art. 4 comma 4" sono soppresse.

2 Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 1 del d.p.g.r. 23/R/2009 è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Ai fini del presente regolamento per domicilio professionale prevalente si intende quello in cui viene realizzato almeno il 60 per cento del reddito derivante da attività professionale svolta in Toscana."

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del d.p.g.r. 23/R/2009

1. Nell'alea del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 1"

2. Il comma 3 dell'art. 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente

"3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere a) e b) e al 60 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere c) e d)".

3. Il comma 4 dell'art. 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.

4. Al comma 5 dell'art. 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole "dell'importo" sono soppresse.

5. Alla lettera b) del comma 6 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole "ai sensi dell'art. 4, comma 4" sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 23/R/2009

1. Il comma 2 dell'art. 3 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Il soggetto gestore:

a) amministra il fondo mediante contabilità separata denominata "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti";

b) cura l'istruttoria e delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione e la non ammissione al fondo;


c) comunica ai soggetti finanziatori e al richiedente l'ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di inammissibilità della richiesta;

d) stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura tra il 10 e il 25 per cento dell'esposizione a rischio del fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai soggetti finanziatori;

e) consente ai funzionari regionali in ogni momento l'ispezione e il controllo della documentazione relativa al fondo anche ai fini di cui al comma 4;

f) fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

g) svolge ogni altra attività relativa alla gestione del fondo, stabilita dall'atto di affidamento".



Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 del d.p.g.r. 23/R/2009

1. L'art. 4 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (*Modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia*). — 1. Con atto del dirigente della competente struttura regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia.”

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 5 del d.p.g.r. 23/R/2009

1. L'art. 5 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 9 del d.p.g.r. 23/R/2009

1 L'art. 9 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1 Fino alla data stabilita con l'atto del dirigente della competente struttura regionale, di cui all'art. 4 del d.p.g.r. 23/R/2009, come sostituito dal presente regolamento, le modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia per gli interventi, di cui all'art. 9 della l.r. 73/2008, sono disciplinate dal d.p.g.r. 23/R/2009 nel testo vigente in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 31 marzo 2015

ROSSI

15R00266

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2015, n. 42.

Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 10 aprile 2015*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA:

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità.

Art. 2 - Comitato di indirizzo.

Art. 3 - Rete degli osservatori regionali della legalità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;


Visto l'art. 4, dello Statuto;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale del 3 dicembre 2014, n. 279 (In merito all'istituzione di un Osservatorio regionale permanente sulla legalità, con particolare riferimento alle attività della criminalità organizzata in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento, ha colto l'occasione per ribadire che la lotta alla mafia, anche attraverso l'affermazione e la diffusione di un forte senso di legalità, è una priorità assoluta, definendo la criminalità organizzata, vecchia e nuova, «cancro pervasivo, che distrugge speranze, impone giochi e sopraffazioni, calpesta diritti», e che presenta un'allarmante diffusione anche in aree geografiche storicamente immuni;

2. La diffusione della cultura della legalità come strumento istituzionale, politico e culturale di contrasto alla criminalità organizzata rappresenta la migliore applicazione dei valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà e dei principi di democrazia e Stato di diritto, ponendo la persona al centro dell'attività istituzionale e sociale e contribuendo a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;



3. L'intera comunità regionale e tutte le istituzioni, nonché i corpi sociali, sono chiamati a svolgere la propria parte in una sfida che riguarda tutti, in maniera trasversale a tutti i settori di attività;

4. Il Consiglio regionale con la risoluzione 279/2014, approvata con voto unanime, si è impegnato a costituire un Osservatorio regionale permanente sulle attività della criminalità organizzata in Toscana;

5. L'istituzione di un Osservatorio regionale della legalità in Toscana ha lo scopo di raccogliere informazioni dalle quali emerge il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; sulla base anche di tali informazioni l'Osservatorio può avanzare proposte di iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e al contrasto del fenomeno mafioso nonché di ogni forma di criminalità organizzata;

Approva la presente legge

Art. 1.

Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità

1. È istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale della legalità, di seguito definito Osservatorio, al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Toscana, sia attraverso progetti di formazione rivolta alla popolazione regionale, sia attraverso la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, italiani, europei e internazionali, svolti sul tema della legalità o su temi convergenti.

2. Rientra tra i compiti dell'Osservatorio anche la raccolta di informazioni dalle quali emerge il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; è, inoltre, compito dell'Osservatorio promuovere la sistematica condivisione delle sue finalità e l'attività di collaborazione, con e tra, i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità, con particolare attenzione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

Art. 2.

Comitato di indirizzo

1. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio è istituito un comitato di indirizzo.

2. Il comitato d'indirizzo svolge le funzioni di cui all'art. 1, funzioni consultive e di proposta e funzioni di programmazione della propria attività. Il comitato, inoltre, promuove forme di raccordo e di collaborazione con gli organismi e le strutture che svolgono funzioni analoghe.

3. Il comitato d'indirizzo è nominato dal Consiglio regionale.

4. Il comitato d'indirizzo è composto da:

a) due consiglieri, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della Giunta regionale;

c) cinque rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);

d) cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità, scelti tra quelli designati dalle seguenti associazioni antimafia toscane:

Associazione Libera Toscana, Associazione tra i familiari delle vittime di Via dei Georgofili, Comitato toscano contro le ecomafie, Fondazione Caponnetto, Fondazione Toscana prevenzione usura;

e) tre rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) due rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale;

g) due rappresentanti designati dalla Commissione regionale dell'Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana.


5. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo rappresentanti delle prefetture - uffici territoriali del Governo della Toscana, rappresentanti di organi periferici delle amministrazioni statali dislocate sul territorio regionale, e i magistrati in rappresentanza dei tribunali, della Corte d'appello e delle procure della Repubblica aventi sede o competenza territoriale in Toscana.

6. Per tutto quanto non previsto dai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

7. Il comitato di indirizzo è regolarmente costituito e può operare quando sono effettuate le nomine del Consiglio regionale che garantiscano la presenza di almeno tredici membri.

8. La partecipazione alle sedute del comitato di indirizzo è a titolo gratuito.

9. Il supporto amministrativo al comitato di indirizzo è assicurato dal Consiglio regionale.



10. Il comitato di indirizzo stabilisce con regolamento interno le modalità del suo funzionamento.

Art. 3.

Rete degli osservatori regionali della legalità

1. L'Osservatorio, per dare maggiore impulso ed efficacia alla propria azione, può promuovere presso gli enti locali l'istituzione di osservatori della legalità, ove non già istituiti, e la costituzione di una rete tra gli stessi.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 aprile 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 marzo 2015.


(*Omissis*).

15R00268


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-037) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 9 2 6 *

€ 3,00

